

Relazioni Illustrative degli Amministratori

da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 13 maggio 2011, 16 maggio 2011, e 17 maggio 2011.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

E' convocata presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 13 maggio 2011, alle ore 10,30, in prima convocazione, sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 16 maggio 2011, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, sede straordinaria, ed occorrendo per il giorno 17 maggio 2011, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, sede ordinaria, ed in terza convocazione, sede straordinaria, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2010; deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento.

Parte Straordinaria

- Proposta di modifica degli articoli 8 (Assemblee degli Azionisti), 10 (Intervento e rappresentanza nell'assemblea), 17 (Poteri del consiglio di amministrazione) e 20 (Compensi) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Bilancio al 31 dicembre 2010; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2010; deliberazioni relative

* * *

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

Vi proponiamo di approvare il bilancio al 31.12.2010,
che chiude con un utile di euro **44.277.111,33**

che, tenuto conto che la *Riserva legale* ha raggiunto il limite previsto dall'art. 2430 del codice civile, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e la liquidità, Vi proponiamo, tenuto conto degli obblighi di legge e di statuto, di destinare nel modo seguente:

- alla Riserva art. 6, comma 1, lettera a) D.Lgs. 38/2005, per l'ammontare corrispondente alle plusvalenze da fair value iscritte nel conto economico al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura euro 639.451,94
 - alla Riserva art. 2426 n. 8bis) c.c. euro 7.529,15
 - a ciascuna delle n. **40.508.549 azioni di risparmio** (al netto di n. 203.400 azioni proprie di risparmio) un dividendo di euro 0,03 al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di euro 1.215.256,47
- A *Utili portati a nuovo* il residuo di euro 42.414.873,77

Vi proponiamo inoltre che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla società, il relativo dividendo sia accantonato a *Utili portati a nuovo* e che eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento siano imputati a *Utili portati a nuovo*.

Casale Monferrato, 1 aprile 2011

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro BUZZI

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile

* * *

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di deliberare il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile relative all'acquisto di azioni proprie ed alla disponibilità delle stesse.

Correlativamente Vi proponiamo di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea del 28 aprile 2010.

1. Motivazioni della richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

La proposta di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti in cui ciò sia conforme alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. E' altresì motivata dal fine di consentire alla società di procedere all'acquisto di azioni proprie anche al fine di disporre come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, o per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per assegnazioni gratuite ai soci.

2. - 3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto di deliberazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile. Valutazioni in ordine al rispetto dell'art. 2357, 3° comma, del codice civile.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, oltre a quelle detenute alla data della deliberazione assembleare, con mandato ai legali rappresentanti in carica, in via disgiunta tra loro, di procedere, nei modi di legge, all'acquisto. Ai fini della valutazione del rispetto del limite previsto dall'art. 2357, 3° comma, del codice civile, si precisa che il capitale sociale è, ad oggi, pari ad euro 123.636.658,80, suddiviso in n. 165.349.149 azioni ordinarie da nominali euro 0,60 ed in n. 40.711.949 azioni di risparmio da nominali euro 0,60.

Alla data della presente relazione, la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie, pari complessivamente allo 0,243% dell'intero capitale sociale attuale, e n. 203.400 azioni proprie di risparmio, pari complessivamente allo 0,099% dell'intero capitale sociale attuale, mentre le

società controllate da Buzzi Unicem SpA non detengono azioni della controllante.

Anche considerando un pieno utilizzo dell'autorizzazione richiesta, il numero massimo di azioni proprie che verrebbero ad essere possedute da Buzzi Unicem risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal citato 3° comma dell'art. 2357 c.c., pari al 20% del capitale sociale di Buzzi Unicem.

La proposta concerne, altresì, il conferimento del mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, o per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni.

4. Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è richiesta per la durata di diciotto mesi a far data dall'approvazione dell'assemblea.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Il corrispettivo proposto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 10 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 16 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società.

La determinazione del corrispettivo massimo, in coerenza con i criteri adottati dalla società nelle precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie, è stata effettuata sulla base dell'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie e di risparmio degli anni 2009 - 2010 e dei primi mesi del 2011 fino alla data della presente relazione.

Pertanto, considerato che in tale periodo le quotazioni di Borsa hanno raggiunto per le azioni di risparmio un massimo di euro 7,782 e per le azioni ordinarie un massimo di euro 13,312, si è ritenuto di indicare, rispettivamente per ciascuna categoria di azioni, quale corrispettivo massimo di acquisto il prezzo ufficiale massimo rilevato in Borsa in tale periodo aumentato del 20% (venti per cento) ed arrotondato all'unità di euro superiore.

In ogni caso, Vi proponiamo di fissare il controvalore massimo utilizzabile per l'acquisto in euro 64.000.000, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione".

L'alienazione delle azioni proprie in portafoglio e di quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta dovrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l'operazione, diminuito del 10%, ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per la distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché per assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente.

6. Modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.

La società potrà anche avvalersi delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, nonché per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per assegnazioni gratuite ai soci.

7. Operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Vi proponiamo, infine, di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

* * *

Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA, riunita in sede ordinaria:

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;
- avute presenti le disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile;
- tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 2359 bis del codice civile;
- considerato che la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie e n. 203.400 azioni proprie di risparmio,

delibera di

- 1) revocare, a far data da oggi, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni

proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea del 28 aprile 2010;

- 2) autorizzare l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna;
- 3) stabilire che il corrispettivo per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, dovrà essere compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 10 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 16 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società;
- 4) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, di procedere nei modi di legge, alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune, all'acquisto sul mercato delle azioni sociali nell'interesse della società, secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99, ed eventualmente avvalendosi anche delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009;
- 5) stabilire in euro 64.000.000 il controvalore massimo per l'acquisto, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione";
- 6) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie attualmente in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente deliberazione sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, nonché per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità, e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo od il valore attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l'operazione diminuito del 10% (dieci per cento), ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per la distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché per assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente;

- 7) stabilire che l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è concessa per la durata di diciotto mesi a far data da oggi;
- 8) autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione;
- 9) conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili.”.

Casale Monferrato, 1 aprile 2011

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Buzzi

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti

* * *

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione, per compiuto triennio.

Siete, pertanto, invitati ad assumere le relative deliberazioni in merito:

- alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, come da statuto, deve essere compreso tra sette e quindici;
- alla durata della carica che non può essere superiore a tre esercizi;
- alla nomina dei Consiglieri;
- alla determinazione dell'emolumento del Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, siete altresì invitati a valutare la possibilità di consentire agli amministratori che saranno eletti di non essere vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (quota determinata da Consob con Delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011).

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate e corredate da un'esauriente

informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede della società in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi n. 6, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro il 18 aprile 2011. La certificazione degli intermediari attestante la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata deve pervenire almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro il 22 aprile 2011.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- a) accettano la candidatura;
- b) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione;
- c) indicano l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

In relazione a quanto oggetto della presente relazione, come da prassi consolidata, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte ed invita i signori Azionisti a deliberare in merito sulla base delle proposte che verranno formulate dagli Azionisti stessi.

Casale Monferrato, 1 aprile 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Buzzi

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento

* * *

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 scade il mandato del Collegio Sindacale, per compiuto triennio.

Siete, pertanto, invitati ad assumere le relative deliberazioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale nonché in ordine alla determinazione del relativo emolumento.

Si ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere (tre sindaci effettivi e massimo tre sindaci supplenti), sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, lo statuto ha individuato i seguenti settori e materie:

a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;
- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;
- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e

dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi n. 6, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro il 18 aprile 2011, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro il 22 aprile 2011;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui entro il 18 aprile 2011 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 possono essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e quindi sino al 21 aprile 2011 e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse sarà ridotta all'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

In relazione a quanto oggetto della presente relazione, come da prassi consolidata il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte ed invita i signori Azionisti a deliberare in merito sulla base delle proposte che verranno formulate dagli Azionisti stessi.

Casale Monferrato, 1 aprile 2011

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Buzzi

Relazione del consiglio di amministrazione

Proposta di modifica degli articoli 8 (Assemblee degli azionisti), 10 (Intervento e rappresentanza in assemblea), 17 (Poteri del consiglio di amministrazione) e 20 (Compensi dello statuto sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti

* * *

Signori Azionisti,

Vi vengono sottoposte in sede straordinaria alcune modifiche dello statuto sociale:

- (i) finalizzate all'introduzione in statuto di specifiche disposizioni quale presupposto per l'applicabilità di talune facoltà concesse dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e delle quali si sono avvalse le Procedure per operazioni con parti correlate adottate dalla società
- (ii) in connessione alla disciplina di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 (di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate).

Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, ha approvato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate che disciplina in maniera organica gli obblighi di trasparenza ed i principi in materia di procedure che le società con azioni quotate in mercati regolamentati devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza sostanziale e procedurale nell'intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate.

In ottemperanza al suddetto Regolamento, il Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2010, ha adottato le Procedure volte a regolamentare le operazioni con parti correlate effettuate da Buzzi Unicem o da società controllate, Procedure disponibili sul sito internet della società www.buzziunicem.it.

Le Procedure si sono avvalse di talune disposizioni del Regolamento che presuppongono, per la loro applicabilità, l'inserimento di specifiche disposizioni statutarie. In particolare:

- la previsione che il Consiglio di Amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza di propria competenza nonostante il parere contrario del Comitato, purchè il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), presuppone l'introduzione nello statuto sociale della specifica competenza dell'assemblea per l'autorizzazione al compimento delle suddette operazioni;
- la facoltà di deroga alle regole procedurali in caso di operazioni urgenti di competenza degli amministratori ed in caso di operazioni urgenti collegate a situazioni di crisi aziendale di competenza dell'assemblea presuppone l'inserimento in statuto di una specifica previsione in tal senso;

- la facoltà di esclusione delle regole procedurali in relazione alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di speciali incarichi nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche richiede, tra l'altro, che la società abbia adottato una politica di remunerazione e che una relazione che illustri la politica di remunerazione sia sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea; tale deliberazione assembleare, soprattutto se qualificata quale approvazione, presuppone l'introduzione nello statuto sociale di una specifica competenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, in tema di politiche di remunerazione;
- la facoltà di esclusione delle regole procedurali per le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di speciali incarichi rientrante nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, presuppone l'introduzione nello statuto sociale dell'attribuzione all'assemblea della facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.

Siete pertanto invitati a deliberare in merito alle conseguenti modifiche degli articoli 8 (Assemblee degli azionisti), 17 (Poteri del consiglio di amministrazione) e 20 (Compensi) dello statuto sociale nel testo qui di seguito riportato, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p>Articolo 8 - <u>Assemblee degli azionisti</u> Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.</p>	<p>Articolo 8 - <u>Assemblee degli azionisti</u> Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il</p>

--

<p>Articolo 17 - <u>Poteri del consiglio di amministrazione</u></p> <p>Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

<p>compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate nel rispetto della normativa applicabile.</p> <p>Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.</p>

<p>Articolo 17 - <u>Poteri del consiglio di amministrazione</u></p> <p>Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. <p>Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di</p>
--

	<p>amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.</p>
<p>Articolo 20 – <u>Compensi</u> Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso. L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso. Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.</p>	<p>Articolo 20 – <u>Compensi</u> Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso. L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso. Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi. L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.</p>

Le suddette proposte di modifica dello statuto sociale sono state adottate dal Consiglio di Amministrazione previo rilascio in data 11 novembre 2010 del parere favorevole da parte dell'apposito Comitato di amministratori indipendenti richiesto dall'art. 4 del Regolamento Consob.

L'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 27/2010, ha introdotto per le società quotate la figura del Rappresentante designato, quale soggetto nominato per ogni singola assemblea dalla società, salvo diversa disposizione dello statuto, ed al quale i soci possono conferire delega per la partecipazione alle assemblee con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno.

In relazione a tale nuovo istituto, al fine di contemperare l'obiettivo di favorire la partecipazione degli azionisti con le esigenze di organizzazione delle assemblee in relazione alla tipologia delle stesse, Vi proponiamo di modificare l'art. 10 dello statuto sociale, inserendo un ultimo comma in virtù del quale la Società, e per essa il Consiglio di Amministrazione, valuterà di volta in volta per ciascuna singola assemblea se designare un rappresentante al quale i soci abbiano il diritto di conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto dell'art. 10 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p>Articolo 10 – <u>Intervento e rappresentanza nell'assemblea</u> Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.</p>	<p>Articolo 10 – <u>Intervento e rappresentanza nell'assemblea</u> Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso. La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p>

Si precisa che le proposte di modifica dello statuto sociale oggetto della presente relazione non comportano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalla normativa attualmente vigente.

* * *

Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede straordinaria;

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;
- preso atto del parere favorevole del Comitato di amministratori indipendenti,

delibera

1) di modificare gli articoli 8, 10, 17 e 20 dello statuto sociale come segue:

“Articolo 8 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i

dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonchè, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate nel rispetto della normativa applicabile.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.”;

“Articolo 10 – Intervento e rappresentanza nell’assemblea

Per l’intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell’avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.”;

“Articolo 17 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonchè di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato

per legge alla competenza dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.”;

“Articolo 20 - Compensi

Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso.

Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.”;

2) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge;

3) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.”.

Casale Monferrato, 1 aprile 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Buzzi